



DELIBERA N. 372

24 luglio 2024

Oggetto

Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D. lgs. n. 36/2023 - CUC
Comunità Colline tra Langa e Monferrato (CF 92041200053).

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 luglio 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza.

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Vista

la richiesta acquisita al protocollo dell'Autorità n. 77163/2024, con la quale il RASA della CUC "Comunità Colline tra Langa e Monferrato" (CF 92041200053) ha richiesto la qualificazione con riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, per il solo settore Servizi e Forniture;

Visti

Il Regolamento e la Convenzione istitutiva della CUC;

Rilevato

che la CUC ha raggiunto in via ordinaria il livello massimo di qualificazione per il settore Lavori;



Rilevato

che per ragioni tecniche connesse alle tempistiche di espletamento degli affidamenti non sono state valorizzate le procedure di gara espletate durante il periodo immediatamente precedente e successivo alla qualificazione con riserva disposta ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 36/2024 e, per l'effetto, la CUC non ha maturato i requisiti per la qualificazione per il settore Servizi e Forniture;

Rilevato

che la CUC ha già implementato una struttura organizzativa che presenta significative competenze in materia di affidamento e gestione di appalti pubblici;

Richiamato

quanto dedotto e considerato nell'appunto istruttorio dell'Ufficio UESA;

Considerata

la programmazione e le procedure ad evidenza pubblica che la CUC dovrà gestire negli anni 2024 e 2025;

Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione ordinaria.

Ritenuto

che, alla luce della documentazione esaminata, della effettiva programmazione approvata e dell'attuale composizione della struttura organizzativa stabile, la qualificazione con riserva fino al 31 luglio 2025 sia sufficiente per consentire alla CUC "Comunità Colline tra Langa e Monferrato" (CF 92041200053) di acquisire in via ordinaria la capacità tecniche ed organizzative richieste per qualificarsi in via ordinaria nel settore Servizi e Forniture.

Rilevato

che la CUC "Comunità Colline tra Langa e Monferrato" (CF 92041200053) risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti.



Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

La qualificazione con riserva nel livello intermedio nel Settore Servizi e Forniture (SF2) della CUC “Comunità Colline tra Langa e Monferrato” (CF 92041200053) e, per l’effetto, ne dispone l’iscrizione all’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate fino al 31 luglio 2025.

Alla scadenza di tale periodo, salvo documentata richiesta di proroga, l’iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione ordinaria, pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate l’amministrazione dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2024

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente